Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 8 novemcre 1938 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 254 DELL'8 NOVEMBRE 1938-XVII:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Aggiunta di una nuova classe e relativa tariffa introdotta nel prospetto delle tariffe d'estimo del comune di Uta della provincia di Cagliari. — Prospetto delle tariffe d'estimo stabilite per i Comuni costituenti il distretto di Tivoli della provincia di Roma.

(3964 - 4094)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 52: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Elenco delle iscrizioni unitarie di lire 100 di capitale nominale, del Prestito Redimibile 3,50 %, emesso in forza del R. decreto-legge 3 febbraio 1934-XII, n. 60, convertito nella legge 7 giugno 1934-XII, n. 995, alle quali sono stati assegnati premi nelle estrazioni eseguite nel dicembre 1934, per le serie dalla 1ª alla 60ª, e nelle estrazioni eseguite nell'ottobre 1935, per la serie 61ª, e sulle quali, a tutto il 31 ottobre 1938-XVII, non risulta chiesto il pagamento dei premi sorteggiati.

(4265)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 9 settembre 1938-XVI, n. 1676.

Approvazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia tributaria, stipulata in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 9 giugno 1938.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione alla Convenzione sull'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia tributaria, stipulata in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 9 giugno 1938;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione sull'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia tributaria, stipulata in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 9 giugno 1938.

Art. 2.

Il presente decreto che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto nei modi e nei termini di cui alla Convenzione medesima.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 settembre 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 402, *foglio* 91. — MANCINI.

Convenzione tra l'Italia e la Germania sull'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia tributaria

S. M. il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia ed il *Cancelliere del Reich,* nell'intento di stabilire delle norme sulla reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria in materia tributaria, hanno convenuto di stipulare una Convenzione, nominando a tale uopo quali loro plenipotenziari:

Il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

S. E. il Conte Galeazzo Ciano di Cortellazzo, suo Ministro degli Affari Esteri.

Il Cancelliere del Reich:

S. E. l'Ambasciatore Hans Goerg von Mackensen
Il Direttore Ministeriale Prof. Dr. Otto Hedding

i quali, dopo aver esaminati e riconosciuti in buona e debita forma i loro pieni poteri, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

La presente Convenzione si riferisce alle imposte che formino oggetto di un accordo fra i due Stati circa la doppia imposizione.

Art. 2.

Ambedue gli Stati s'impegnano a prestarsi vicendevolmente, in base al principio della reciprocità, assistenza amministrativa e giudiziaria in tutte le questioni tributarie, sia nell'accertamento delle imposte e delle relative garanzie, sia nei procedimenti per impugnative e nella esazione.

Art. 3.

Ogni richiesta in materia di assistenza tributaria, sia amministrativa che giudiziaria, è trasmessa direttamente tra i Ministeri delle Finanze dei due Stati.

Art. 4.

1. Ogni richiesta, coi documenti allegati, è redatta nella lingua nazionale dello Stato richiedente, accompagnata da una traduzione nella lingua dello Stato richiesto.

2. Nella richiesta bisogna indicare l'autorità richiedente, il nome e la professione degli interessati nonchè, in caso di consegna, l'indirizzo del destinatario e la natura del documento da consegnare.

Art. 5.

1. La consegna dovrà effettuarsi a cura dell'autorità competente dello Stato richiesto. Detta autorità, fuori dei casi previsti nel secondo comma, può limitarsi a compiere la consegna rimettendo il documento al destinatario, qualora egli sia disposto ad accettarlo.

2. A domanda dello Stato richiedente il documento dovrà essere notificato nel modo prescritto per simili notifiche dalle leggi interne dello Stato richiesto.

Art. 6.

La consegna o notifica compiuta viene documentata o da una ricevuta datata e firmata dal destinatario, ovvero da un certificato dell'autorità dello Stato richiesto, da cui risultino il fatto, la forma ed il tempo della consegna o notifica.

Art. 7.

1. L'autorità dello Stato richiesto, competente a dare esecuzione ad una domanda dello Stato richiedente, è tenuta a soddisfarla adoperando i mezzi di costrizione usati nell'esecuzione di una domanda ufficiale dello Stato richiestone. Anche per le forme dell'esecuzione si applicano le leggi dello Stato richiesto, però, su istanza dell'autorità richiedente, si deve procedere secondo una forma particolare, sempre che questa non contrasti colla legislazione dello Stato richiesto.

2. L'applicazione di un mezzo di costrizione, ammesso nel territorio dello Stato richiesto, è esclusa, se lo Stato richiedente, in caso di una domanda corrispondente, non sia in grado di applicare un mezzo analogo di costrizione.

3. L'autorità richiedente, qualora lo domandi, deve essere informata del tempo e del luogo dell'azione da compiersi in seguito alla domanda. Gli interessati sono autorizzati a farsi rappresentare nel procedimento oppure ad assistervi in conformità delle disposizioni generali vigenti nello Stato richiesto.

Art. 8.

Per l'esecuzione di domanda per assistenza amministrativa e giudiziaria non sono rimborsati allo Stato richiesto diritti o spese, ad eccezione dei compensi dovuti a testimoni o periti, salvo contrari accordi.

Art. 9.

Le disposizioni di questa Convenzione si applicano all'assistenza giudiziaria nel procedimento di esazione, in quanto non sia diversamente disposto negli articoli 10 a 12.

Art. 10.

1. I provvedimenti definitivi (decisioni, sentenze, ordinanze) in materia tributaria devono essere riconosciuti ed eseguiti gratuitamente, su richiesta da indirizzare dalla suprema autorità amministrativa finanziaria dell'uno Stato alla corrispondente autorità dell'altro Stato. Il riconoscimento deve essere dichiarato espressamente.

2. I provvedimenti di cui al comma precedente saranno eseguiti senza udire preventivamente le parti, secondo la legge dello Stato in cui avviene l'esecuzione.

3. Alla domanda di esecuzione dovrà essere allegata una dichiarazione, da parte dell'autorità competente dello Stato richiedente, attestante che il provvedimento è divenuto definitivo; la competenza di detta autorità dovrà essere certificata dalla suprema autorità amministrativa finanziaria dello Stato richiedente.

4. Come titolo di esecuzione possono valere anche, in luogo dei provvedimenti di cui al comma 1 e previ particolari accordi fra le supreme Autorità amministrative finanziarie dei due Stati, i certificati delle imposte dovute.

Art. 11.

In base a provvedimenti esecutivi, che non siano ancora divenuti definitivi, può essere chiesto, nei confronti di cittadini dello Stato richiedente, una garanzia provvisoria in via di sequestro. La persona colpita ha diritto a far togliere il sequestro prestando una garanzia, la cui natura ed il cui ammontare dovranno essere precisati nella relativa domanda. E' applicabile l'art. 10.

Art. 12.

La domanda relativa ad una speciale modalità di esecuzione o di garanzia deve essere accolta entro i limiti consentiti per una siffatta modalità di esecuzione o di garanzia dalla legge dello Stato richiedente e di quello richiesto. Le forme e le modalità dell'esecuzione o della garanzia sono determinate dalla legge dello Stato richiesto.

Art. 13.

1. L'assistenza amministrativa e giudiziaria non viene concessa contro cittadini dello Stato richiesto che abbiano domicilio, residenza o stabile dimora (dauernden Aufenthalt) entro il territorio di questo Stato. Detta disposizione non vale:

a) per l'assistenza amministrativa e giudiziaria nell'esecuzione di pretese di imposte, giustificate rispetto al contribuente per un tempo in cui possedeva la nazionalità dello Stato richiedente o in cui aveva il domicilio, la residenza o la stabile dimora (dauernden Aufenthalt) o svolgeva la propria attività in tale Stato;

b) inoltre per l'assistenza amministrativa e giudiziaria nell'esecuzione di pretese di imposte in casi in cui la doppia imposizione — che risulterebbe dalle disposizioni interne dei due Stati — è stata evitata o mitigata da un accordo fra i due Paesi circa la doppia imposizione.

2. L'assistenza amministrativa e giudiziaria può essere negata qualora lo Stato richiesto la ritenga atta a pregiudicare i suoi diritti di sovranità o la sua sicurezza.

3. Le domande, in base alle quali dovrebbero essere raccolte nel territorio dello Stato richiesto informazioni, denuncie o perizie in quanto possono esser domandate a persone non interessate come contribuenti, possono essere negate nella misura in cui lo Stato richiedente, a tenore della propria legislazione, non fosse in grado di raccogliere corrispondenti informazioni, denuncie o perizie. Lo stesso dicasi per le domande che mirano alla comunicazione di fatti o di rapporti giuridici, qualora la conoscenza di tali fatti o rapporti sia acquistata soltanto in base ad obblighi di informazioni, denuncie o perizie non esistenti nello Stato richiedente, come pure per domande di ogni genere, inquantochè possano essere soddisfatte soltanto mediante violazione del segreto commerciale, industriale o professionale.

Art. 14.

1. Se la domanda è accolta integralmente o in parte, l'autorità richiedente dovrà senza indugio essere informata del modo in cui le verrà dato corso.

2. Se la domanda non è accolta, l'autorità richiedente dovrà esserne immediatamente avvertita con l'indicazione dei motivi e delle altre circostanze note, che abbiano interesse per l'ulteriore esecuzione della domanda.

Art. 15.

Alle domande, informazioni, denuncie e perizie ed alle altre comunicazioni, che vengano in possesso di uno Stato nel corso dell'assistenza amministrativa e giudiziaria, si applicano le prescrizioni di legge vigenti in questo Stato sul segreto d'ufficio.

Art. 16.

1. Gli atti compilati, rilasciati ovvero autenticati da organi giurisdizionali competenti in materia di finanza di uno degli Stati, se portano il sigillo o timbro dei detti organi, sono validi nel territorio dell'altro Stato in materia tributaria senza ulteriore legalizzazione.

2. Agli atti suddetti appartengono anche quelli firmati dal cancelliere dell'organo giudiziario o da altra persona competente, se tale firma è sufficiente secondo le leggi dello Stato cui appartiene l'organo giurisdizionale.

Art. 17.

1. Gli atti redatti, rilasciati ovvero autenticati dalla suprema o da una superiore autorità amministrativa di finanza di uno dei due Stati e muniti del sigillo o del timbro di detta autorità, non hanno bisogno di legalizzazione in materia tributaria nel territorio dell'altro Stato.

2. I due Stati si comunicheranno le relative autorità con un elenco, che di comune accordo potrà essere modificato o completato in ogni tempo in via amministrativa.

Art. 18.

Le supreme autorità amministrative finanziarie dei due Stati possono stipulare degli accordi diretti per l'applicazione della presente Convenzione. In particolare esse possono concordare le disposizioni sul trattamento di prestazioni accessorie in denaro nel campo tributario nonchè sul conteggio e la rimessa delle somme da incassare.

Art. 19.

La presente Convenzione, redatta in doppio originale in lingua italiana e tedesca, sarà ratificata e le ratifiche dovranno essere quanto prima scambiate a Berlino. Essa entra in vigore dal giorno dello scambio delle ratifiche e resterà in vigore finchè non verrà disdetta da una delle Parti contraenti al più tardi tre mesi prima della fine d'un anno solare. Nel caso di disdetta tempestiva la Convenzione perde la validità col decorso di quest'anno solare.

In fede di che, i Plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Roma, il 9 giugno 1938-XVI.

VON MACKENSEN
OTTO HEDDING

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

PROTOCOLLO FINALE

Nell'atto di firmare la Convenzione sull'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia tributaria, stipulata in data odierna tra l'Italia e la Germania, i sottoscritti Plenipotenziari hanno fatto le seguenti concordi dichiarazioni, le quali formano parte integrante della Convenzione stessa:

1° Nel campo dell'esazione la reciprocità è presunta. Per il resto la reciprocità formante un presupposto per l'esecuzione di domande di assistenza amministrativa o giudiziaria è considerata sussistente quando alla singola domanda di assistenza amministrativa o giudiziaria è acclusa una dichiarazione dell'autorità competente per l'inoltro della domanda, in cui viene ufficialmente confermato che ad un'analoga domanda sarà dato seguito secondo il diritto dello Stato richiedente.

2° Salvo accordi diversi, le traduzioni da eseguirsi in applicazione della Convenzione debbono essere certificate conformi da parte dell'autorità richiedente o dall'autorità competente per l'inoltro della domanda o da parte di un traduttore giurato o ufficiale dello Stato richiedente o richiesto.

3° In massima non può essere chiesta la trasmissione di incartamenti (fascicoli di atti). Eccezionalmente la trasmissione può essere fatta col consenso di ambedue le supreme autorità dell'amministrazione finanziaria; però la domanda di trasmissione di incartamenti non sarà fatta a meno che urgenti interessi dello Stato richiedente l'impongano. Resta impregiudicata la facoltà di ogni Stato di allegare alle sue domande incartamenti propri, utili all'esecuzione della domanda stessa.

4° Se consta che l'esecuzione riuscirebbe infruttuosa, la domanda corredata dal relativo attestato, è restituita all'autorità richiedente.

5° I crediti per imposte da esigersi non sono considerati privilegiati nello Stato richiesto.

6° Le domande concernenti l'esecuzione debbono essere presentate solamente quando consti che non esistono possibilità di esazione nello Stato richiedente.

7° La Convenzione non trova applicazione per sequestri conservativi o per provvedimenti di garanzia relativi ad imposte non ancora accertate.

8° L'assistenza amministrativa e giudiziaria prevista nella presente Convenzione non è concessa per le imposte relative al periodo anteriore al 1° gennaio dell'anno che precede quello dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

9° I dubbi e le difficoltà sorgenti nell'interpretazione e nell'applicazione della presente Convenzione saranno chiariti d'intesa fra le supreme autorità amministrative di finanza dei due Stati.

Roma, 9 giugno 1938-XVI.

VON MACKENSEN
OTTO HEDDING

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Abkommen zwischen dem Deutschen Reich und dem Konigreich italien uber Amts- und Rechtshilfe in Steuersachen

Der *Deutsche Reichskanzler* und *Seine Majestät der König* von *Italien, Kaiser von Aethiopien,* haben, von dem Wunsche geleitet, auf dem Gebiet der Steuern Regeln über gegenseitige Amts- und Rechtshilfe aufzustellen, beschlossen, ein Abkommen abzuschliessen und zu diesem Zweck zu Bevollmächtigten ernannt:

der Deutsche Reichskanzler:

den ausserordentlichen und bevollmächtigten Botschafter des Deutschen Reichs Hans Georg von Mackensen und den Ministerialdirektor Prof. Dr. Otto Hedding;

Seine Majestät der König von Italien, Kaiser von Aethiopien:

S. E. den Grafen Galeazzo Ciano di Cortellazzo, Minister des Auswärtig.

die, nachdem sie ihre Vollmachten geprüft und in guter und gehöriger Form befunden haben, über folgende Bestimmungen übereingekommen sind:

Artikel 1.

Dieses Abhomen bezieht sich auf die Steuern, die Gegenstand eines zwischen den beiden Staaten bestehenden Doppelbesteuerungsabkommens sind.

Artikel 2.

Beide Staaten verpflichten sich auf der Grundlage der Gegenseitigkeit, in allen Steuersachen sowohl bei der Ermittlung und Festsetzung von Steuern und Sicherheiten als auch im Rechtsmittelverfahren und in der Beitreibung einander Amts- und Rechtshilfe zu leisten.

Artikel 3.

In Steuersachen erfolgt die Uebermittlung aller Amts- und Rechtshilfeersuchen in unmittelbarem Geschäftsverkehr der Finanzministerien der beiden Staaten.

Artikel 4.

(1) Alle Ersuchungsschreinben nebst den beigefügten Schriftstücken werden in der Sprache des ersuchenden Staates abgefasst und von einer Uebersetzung in der Sprache des ersuchten Staates begleitet.

(2) In dem Ersuchungsschreiben sind die ersuchende Behörde, der Name und Beruf der Beteiligten sowie, im Falle der Zustellung, die Adresse des Empfängers und die Art des zuzustellenden Schriftstückes anzugeben.

Artikel 5.

(1) Für die Zustellung hat die zuständige Behörde des ersuchten Staates Sorge zu tragen. Diese Behörde kann sich, abgesehen von den im Absatz 2 vorgesehenen Fällen, darauf beschränken, die Zustellung durch Uebergabe des Schriftstückes an den Empfänger zu bewirken, sofern er zur Annahme bereit ist.

(2) Auf Wunsch des ersuchenden Staates ist das zuzustellende Schriftstück in der durch die innere Gesetzgebung des ersuchten Staates für die Bewirkung gleichartiger Zustellungen vorgeschriebenen Form zuzustellen.

Artikel 6.

Die Zustellung wird entweder durch ein mit Datum versehenes Empfangsbekenntnis des Empfängers oder durch ein Zeugnis des Behörde des ersuchten Staates, aus dem sich die Tatsache, die Form und die Zeit der Zustellung ergeben, nachgewiesen.

Artikel 7.

(1) Die für die Erledigung des Ersuchens zuständige Behörde des ersuchten Staates ist verpflichtet, dem Ersuchen zu entsprechen und dabei dieselben Zwangsmittel anzuwenden wie bei der Erledigung eines Ersuchens der Behörde des ersuchten Staates. Auch die Formen der Erledigung richten sich nach den Gesetzen des ersuchten Staates; doch ist auf Antrag der ersuchenden Behörde nach einer besonderen Form zu verfahren, sofern diese der Gesetzgebung des ersuchten Staates nicht zuwiderläuft.

(2) Die Anwendung eines im Gebiet des ersuchten Staates zulässigen Zwangsmittels ist ausgeschlossen, soweit der ersuchende Staat im Falle eines entsprechenden Ersuchens nicht in der Lage wäre, ein gleichartiges Zwangsmittel anzuwenden.

(3) Die ersuchende Behörde ist auf ihr Verlangen von der Zeit und dem Orte der auf das Ersuchen vorzunehmenden Handlung zi benachrichtigen. Die Beteiligten sind berechtigt, sich bei der Handlung nach den allgemeinen, in dem ersuchten Staat massgebenden Vorschriften vertreten zu lassen oder ihr beizuwohnen.

Artikel 8.

Für die Erledigung von Amts und Rechtshilfeersuchen werden dem anderen Staate keinerlei Gebühren oder Auslagen erstattet: ausgenommen sind vorbehaltlic' anderer Uebereinkunft die an Auskunftspersonen oder Sachverständige gezahlten Entschädigungen.

Artikel 9.

Auf die Rechtshilfe im Beitreibungsverfahren finden die Bestimmungen dieses Abkommens Anwendung, sowiet nicht in den Artikeln 10-12 etwas Abweichendes angeordnet ist.

Artikel 10.

(1) Unanfechtbare Verfügungen (Entscheidungen, Beschlüsse, Anordnungen) in Steuersachen sind auf Antrag, der von der Obersten Finanzverwaltungsbehörde des einen Staates an die gleiche Behörde des anderen Staates zu richten ist, kostenfrei anzuerkennen und zu vollstrecken. Die Anerkennung muss ausdrücklich ausgesprochen werden.

(2) Die im vorstehenden Absatz bezeichneten Verfügungen werden ohne vorherige Anhörung der Parteien gemäss der Gesetzgebung des Staates vollstreckt, in dem die Vollstrekkung betrieben wird.

(3) Dem Ersuchen um Vollstreckung ist eine Erklärung der zuständingen Behörde des ersuchenden Staates beizufügen, dass die Verfügung unanfechtbar geworden ist; die Zuständigkeit dieser Behörde ist durch die Oberste Finanzverwaltungsbehörde des ersuchenden Staates zu bescheinigen.

(4) Als Grundlage der Vollstreckung können an Stelle der in Absatz 1 bezeichneten Verfügungen Rückstandsausweise nach näherer Vereinbarung der Obersten Finanzverwaltungsbehörden der beiden Staaten treten.

Artikel 11.

Auf Grund von vollstreckbaren Verfügungen, die noch nicht unanfechtbar geworden sind, kann gegenüber Angehörigen des ersuchenden Staates einstweilige Sicherstellung im Wege der Beschlagnahme verlangt werden. Der Betroffene ist berechtigt, die Aufhebung der Beschlagnahme durch Leistung einer Sicherheit herbeizuführen, deren Art und Höhe in dem Ersuchen bestimmt sein müssen. Artikel 10 findet entsprechende Anwendung.

Artikel 12.

Dem Ersuchen um eine bestimmte Art der Vollstreckung oder Sicherstellung ist zu entsprechen, soweit diese Art der Vollstreckung oder Sicherstellung nach dem Recht des ersuchenden und des ersuchten Staates zulässig ist. Im übrigen richten sich die Art und Durchführung der Vollstreckung oder Sicherstellung nach dem Recht des ersuchten Staates.

Artikel 13.

(1) Die Amts und Rechtshilfe wird nicht gegen Angehörige des ersuchten Staates gewährt, die innerhalb des Gebietes dieses Staates ihren Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt haben. Diese Bestimmung gilt nicht:

a) für die Amts- und Rechtshilfe zur Durchführung von Steueransprüchen, die gegen den Steuerpflichtigen in einem Zeitpunkt begründet waren, zu dem er die Staatsangehörigkeit des ersuchenden Staates besass oder zu dem er den Wohnsitz, den dauernden Aufenthalt oder eine Betriebsstätte in diesem Staate hatte, und

b) ferner nicht für die Amts- und Rechtschilfe, zur Durchführung von Steueransprüchen in Fällen, in denen die aus den inneren Vorschriften der beiden Staaten sich ergebende Doppelbesteuerung auf Grund eines Abkommens zwischen den beiden Staaten über Doppelbesteuerung beseitigt oder gemildert ist.

(2) Die Amts- und Rechtshilfe kann abgelehnt werden, wenn der Staat, der um die Hilfeleistung ersucht ist, sie für geeignet hält, seine Hoheitsrechte oder seine Sicherheit zu gefährden.

(3) Ersuchen, auf Grund deren im Gebiet des ersuchten Staates zulässige Auskünfte, Anzeigen oder Gutachten von Personen, die nicht als Steuerpflichtige beteiligt sind, eingezogen werden sollen, können abgelehnt werden, soweit der ersuchende Staat nach seiner eigenen Gesetzgebung nicht in der Lage ist, entsprechende Auskünfte, Anzeigen oder Gutachten zu verlangen. Das Gleiche gilt für Ersuchen, die auf Mitteilung tatsächlicher Verhältnisse oder rechtlicher Beziehungen gerichtet sind, sofern die Kenntenis dieser Verhältnisse oder Beziehungen nur auf Grund von Auskunfts-, Anzeige- oder Gutachterpflichten gewonnen ist, die in dem Gebiet des ersuchenden Staates nicht bestehen, sowie für Ersuchen aller Art, soweit ihnen nur unter Verletzung eines Geschäfts- Betriebs- oder Gewerbegeheimnisses genügt werden könnte.

Artikel 14.

(1) Wird dem Ersuchen ganz oder teilweise entsprochen, so ist die ersuchende Behörde über die Art der Erledigung unverzüglich zu unterrichten.

(2) Soweit dem Ersuchen nicht entsprochen wird, ist die ersuchende Behörde hiervon unter Angabe der Gründe und der sonst bekannt gewordenen Umstände, die für die Weiterführung der Sache von Bedeutung sind, unverzüglich zu benachrichtigen.

Artikel 15.

Auf die Anfragen, Auskünfte, Anzeigen und Gutachten sowie auf sonstige Mitteilungen, die im Wege des Amts- und Rechtshilfe einem Staate zugehen, finden die gesetzlichen Vorschriften dieses Staates über die Amtsverschwiegenheit und Geheimhaltung Anwendung.

Artikel 16.

(1) Die von den für Steuersachen zuständigen Gerichtsbehörden des einen Staates aufgenommenen, ausgestellten oder beglaubigten Urkunden bedürfen, wenn sie mit dem Siegel oder Stempel der Gerichts behörde versehen sind, zum Gebrauch im Gebiet des anderen Staates in Steuersachen keiner Beglaudigung (Legalisation).

(2) Zu den bezeichneten Urkunden gehören auch die von dem Gerichtsschreiber oder von einer sonst zuständigen Person unterschriebenen Urkunden, sofern diese Unterschrift nach den Gesetzen des Staates genügt, dem die Gerichtsbehörde angehört.

Artikel 17.

(1) Urkunden, die von der Obersten oder einer höheren Finanzverwaltungsbehörde des einen der beiden Staates aufgenommen, ausgestellt oder deglaubigt und mit dem Siegel oder Stempel der Behörde versehen sind, bedürfen zum Gebrauch im Gebiet des anderen Staates in Steuersachen keiner Beglaubigung (Legalisation).

(2) Die beiden Staaten werden die in Betracht kommenden Behörden in einem Verzeichnis bekanntgeben, das im beiderseitigen Einverständnis jederzeit auf dem Verwaltungswege geändert oder ergänzt werden kann.

Artikel 18.

Die Obersten Finanzverwaltungsbehörden der beiden Staaten können unmittelbare Vereinbarungen zur Durchführung dieses Abkommens treffen. Sie können insbesondere Bestimmungen über die Behandlung von Geldleistungen anderer Art auf steuerlichem Gebiet sowie über die Umrechnung und die Abführung der beizutreibenden Beträge vereinbaren.

Artikel 19.

Dieses Abkommen, ausgefertigt in doppelter Urschrift in deutscher und italienischer Sprache, soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen baldmöglichst in Berlin ausgetauscht werden. Es tritt am Tage des Ausgetausches der Ratifikationsurkunden in Kraft und soll solange in Geltung bleiben, als es nicht von einem der vetragsschliessenden Staaten spätestens drei Monate vor Ablauf eines Kalenderjahres gekündigt wird. Im Falle rechtzeitiger Kündigung verliert das Abkommen mit dem Ablauf dieses Kalenderjahres die Wirksamkeit.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten beider Staaten dieses Abkommen unterfertigt.

Geschehen in Roma, am 9. Juni 1938.

VON MACKENSEN — CIANO
OTTO HEDDING

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

SCHLUSSPROTOKOLL

Bei der Unterzeichnung des am heutigen Tage zwischen dem Deutschen Reich und dem Königreich Italien abgeschlossenen Abkommens über Amts- und Rechtshilfe in Steuersachen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten folgende übereinstimmende Erklärungen abgegeben, welche einen integrierenden Teil des Abkommens selbst bilden sollen:

1. Auf dem Gebiet der Beitreibung gilt die Gegenseitgkeit als gegeben. Im übrigen gilt die eine Voraussetzung für die Erledigung der Amts- und Rechtschilfeersuchen bildende Gegenseitigkeit als vorliegend, wenn dem einzelnen Amts- und Rechtshilfeersuchen eine Erklärung der für die Uebermittlung des Ersuchens zuständigen Behörde beigefügt ist, in der amtlich festgestellt wird, dass einem entsprechenden Ersuchen nach dem Recht des ersuchenden Staates genügt werden wird.

2. Vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen sind die bei Durchführung des Abkommens anzufertigenden Uebersetzungen zu beglaubigen, und zwar durch die ersuchende oder die für die Uebermittlung des Ersuchens zuständige Behörde oder durch einen vereidigten oder öffentlich bestellten Dolmetscher des ersuchenden oder des ersuchten Staates.

3. Eine Uebersendung von Akten kann grundsätzlich nicht gefordert werden. Ausnahmen bedürfen des Einvernehmens der beiden Obersten Finanzverwaltungsbehörden; das Ersuchen um Uebermittlung von Akten soll indessen nur gestellt werden, wenn dringende Interessen des ersuchenden Staates es erheischen. Unberührt bleibt die Befugnis jedis Staates, seinen Ersuchen eigene Akten beizugeben, die der Durchführung der Ersuchen dienen sollen.

4. Steht fest, dass die Vollstreckung keinen Erfolg haben wird, so wird das Ersuchen unter Beifügung einer Bescheinigung hierüber an die ersuchende Behörde zurückgeleitet.

5. Die beizutreibenden Steuerforderungen gelten in dem ersuchten Staat nicht als bevorrechtigt.

6. Ersuchen um Vollstreckung sollen nur gestellt werden, insoweit feststeht, dass Beitreibungsmöglichkeiten im ersuchenden Staat nicht bestehen.

7. Das Abkommen findet keine Anwendung auf Arrestanordnungen vor Erlass von Steuerbescheiden.

8. Die Amts- und Rechtshilfe, welche in diesem Abkommen vereinbart ist, wird nicht zur Durchführung von Ansprüchen gewährt, die sich auf die Zeit vor dem 1. Januar des Jahres beziehen, das dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abkommens vorangeht.

9. Zweifel oder Schwierigkeiten bei der Auslegung und Anwendung dieses Abkommens werden im Einvernehmen zwischen den Obersten Finanzverwaltungsbehörden der beiden Staaten geklärt werden.

Rom, den 9. Juni 1938.

VON MACKENSEN — CIANO

OTTO HEDDING

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO.

Il Ministro per le finanze d'Italia
al Ministro per le finanze del Reich

Roma, 9 giugno 1938-XVI.

Eccellenza,

In relazione alla Convenzione fra l'Italia e la Germania sull'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia tributaria in data odierna ho l'onore di confermare all'E. V., in rapporto all'art. 18 della Convenzione stessa, quanto segue:

I. — Fanno parte delle imposte considerate nella Convenzione, per le quali viene concessa l'assistenza amministrativa e giudiziaria, oltre alle imposte stesse indicate nell'art. 1, tutte le prestazioni accessorie; in particolare, i supplementi, gli interessi di dilazione o di mora, le spese di accertamento e del procedimento per impugnative, le spese per solleciti e per atti esecutivi, ad eccezione delle spese di giustizia, le garanzie in denaro, nonchè le multe pecuniarie non dipendenti da procedimento penale.

II. — 1. Quale titolo per l'esecuzione può servire, al posto di un provvedimento esecutivo (art. 10, alinea 4 della Convenzione), un certificato delle imposte dovute. Detto certificato deve contenere:

a) nome, cognome, professione, cittadinanza ed indirizzo del contribuente moroso;

b) il debito principale, con l'indicazione della natura del debito stesso (per esempio indicazione del tipo di imposta ed, in quanto necessario, anche indicazione del periodo al quale si riferisce l'imposta);

c) gli interessi o addebiti di mora correnti con l'indicazione:

1° del tasso d'interesse;

2° del periodo al quale si riferisce l'interesse dovuto,

3° dell'importo principale che costituisce la base del calcolo per gli interessi o addebiti di mora;

4° dell'epoca a partire dalla quale decorrono gli interessi o addebiti di mora;

d) gli altri debiti accessori (tasse di solleciti, ecc.).

2. Il certificato delle imposte dovute, completato dall'indicazione del luogo, della data e dell'ufficio che lo rilascia, deve essere firmato da un funzionario competente e munito del sigillo o timbro d'ufficio.

3. Per il resto valgono anche per il certificato delle imposte dovute le disposizioni, contenute nella Convenzione, relative ai provvedimenti esecutivi (dichiarazione dell'autorità competente dello Stato richiedente che gli importi indicati nel certificato sono definitivi ed esecutivi, attestazione della suprema autorità amministrativa finanziaria dello Stato richiedente sulla competenza di detta autorità).

III. — L'esecuzione ha luogo sempre nella valuta dello Stato richiesto. A tale scopo l'importo da incassare viene conteggiato dalla suprema autorità amministrativa finanziaria dello Stato richiesto nella valuta di quest'ultimo Stato. Al riguardo è decisivo a Berlino l'ultimo corso (Briefkurs) noto per pagamenti in lire alla Borsa di Berlino ed a Roma l'ultimo corso (Briefkurs) noto per pagamenti in RM. alla Borsa di Roma all'atto della presentazione della domanda alla suprema autorità amministrativa finanziaria. L'importo in lire, rispettivamente in RM., conteggiato in tale maniera, è decisivo per l'esecuzione coattiva della domanda. Il ricavo ottenuto da detto procedimento coattivo deve essere versato immediatamente.

— dall'autorità germanica all'autorità italiana — eventualmente con deduzione delle spese (art. 8 della Conven-

zione) — sul conto dell'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero in Roma presso la Verrechnungskasse di Berlino con l'indicazione dell'Ufficio destinatario italiano, in valuta germanica, con la domanda di voler trasferire l'importo per il tramite del clearing italo-germanico e di voler far gravare le spese del trasferimento a carico del destinatario;

— dall'autorità italiana all'autorità germanica — eventualmente con deduzione delle spese (art. 8 della Convenzione) — sul conto della Verrechnungskasse di Berlino presso l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero in Roma, con l'indicazione dell'Ufficio destinatario germanico, in valuta italiana, con la domanda di voler trasferire l'importo pel tramite del clearing italo-germanico e di voler far gravare le spese del trasferimento a carico del destinatario.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

THAON DI REVEL

Der Reichsminister der finanzen an den Kgl. Italienischen herrn finanzminister

Rom, 9. Juni 1938.

Exzellenz,

Im Anschluss an das Abkommen zwischen dem Deutschen Reich und dem Königreich Italien über Amts- und Rechtshilfe in Steuersachen vom heutigen Tage, habe ich die Ehre Euer Exzellenz folgendes auf Grund des Artikel 18 des Abkommens zu bestätigen:

I. — Zu den Steuern im Sinne des Abkommens, für die Amts- und Rechtshilfe gewährt wird, gehören ausser den in Artikel 1 erwähnten Steuern alle Nebenleistungen, insbesonder Zuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen, Kosten des Ermittlungs- und Festsetzungsverfahrens, des Rechtsmittelverfahrens, Mahn- und Zwangsvillstreckungskosten, abgesehen von Gerichtskosten, ferner Sicherheiten in Geld, und Geldstrafen ausserhalb eines Strafverfahrens.

II. — (1) Als Grundlage der Vollstreckung kann anstelle der volltreckbaren Verfügung ein Rückstandsausweis treten (Artikel 10, Abs. 4 des Abkommens). Der Rückstandsausweis soll enthalten:

a) den Familiennamen, Vornamen, Beruf, Staatsangehörigkeit und die Anschrift des Vollstreckungschuldners;

b) die Hauptschuld unter Angabe des Schuldgrundes (z. B. Angabe der Steuerart, soweit erforderlich auch Angabe des Zeitraums, auf den die Steuer entfällt);

c) laufende Zinsen und Verzugszuschläge (Säumniszuschläge) unter Angabe:

aa) des Hundertsatzes;

bb) des Zeitraums, für den der Hundertsatz erhoben wird;

cc) des Betrags der Hauptschuld, von dem die Zinsen und die Verzugszuschläge zu berechnen sind;

dd) des Zeitpunktes, von dem ab Zinsen oder Verzugszuschläge zu berechnen sind;

d) die übrigen Nebenschulden (Mahngebühren ausw).

(2) Der Rückstandsausweis ist mit Angabe des Orts, Datums und der ausstellenden Amtsstelle von einem zuständigen Beamten zu unterzeichnen und mit Siegel oder Stempelabdruck zu versehen.

(3) Im übrigen gelten für den Rückastandsausweis die in dem abkommen enthaltenen Bestimmungen über die vollstreckbaren Verfügungen entsprechend (Erklärung der zuständigen Behörde des ersuchenden Staates über die Unanfechtbarkeit oder über die Wollstreckbarweit der im Rucksandsausweis ausgewiesenen Beträge, Bescheinigung der Obersten Finanzverwaltungsbehörde des ersuchenden Staates über die Zuständigkeit der vorstehenden Behörde).

III. — Die Vollstreckung wird stets in der Währung des ersuchten Staates durchgeführt. Zu diesem Zweck wird der zu vollstreckende Betrag von der Obersten Finanzverwaltungsbehörde des ersuchten Staates in die eigene Währung umgerechnet. Massgebend ist in Berlin der letzbekannte Briefkurs für Lire-Auszahlungen der Berliner Börse, in Rom der letzbekannte Briefkurs für Reichsmark-Auszahlungen der Börse in Rom bei Eingang des Ersuchens bei der Obersten Finanzverwaltungsbehörde. Der in der vorstehenden Weise Errechnek Reichsmark bezw. Lire-Betrag ist für die Durchführung der Zwangsvollstreckung massgebend. Der aus der Zwangsvollstreckung erzielte Erlös ist unverzüglich:

von der deutschen Behörde an die italienische Behörde — gegebenenfalls nach Abzug der Kosten (Art. 8 des Abkommens) — auf des Kontos des Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero in Rom bei der Verrechnungskasse in Berlin unter Angabe der italienischen Erhebungsstelle in deutscher Währung einzuzahlen mit dem Ersuchen, den Betrag im Clearingverkehr zu überweisen und für die Kosten der Ueberweisung den Empfänger zu belasten;

von der italienischen Behörde an die deutsche Behörde — gegebenenfalls nach Abzug der Kosten (Artikel 8 des Abkommens) — auf das Konto des Verrechnungskasse in Berlin bei dem Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero in Rom unter Angabe der deutschen Erhebungsstelle in italienischer Währung einzuzahlen mit dem Ersuchen, den Betrag im Clearingverkehr zu überweisen und für die Kosten der Ueberweisung den Empfänger zu belasten.

Genehmigen Sie, Exzellenz, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

Für dem Reichsminister der Finanzen
OTTO HEDDING

REGIO DECRETO 25 agosto 1938-XVI, n. 1677.

Proroga di disposizioni temporanee sul trattamento economico del personale militare in servizio nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto il R. decreto 25 maggio 1936-XIV, n. 1406, riguardante l'estensione temporanea di disposizioni degli ordinamenti per i Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia in materia di pensioni ed indennità ai militari indigeni riformati e di sussidi alle famiglie di quelli morti;

Visto il R. decreto 7 febbraio 1938-XVI, n. 281, relativo al trattamento economico e di licenza del personale civile e militare in servizio nell'Africa Orientale Italiana;

Visto il R. decreto 3 giugno 1938-XVI n. 1235, riguardante la concessione di miglioramenti economici a favore dei militari indigeni in servizio nell'Africa Orientale Italiana;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, per la guerra, per la marina e per

l'aeronautica, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La validità delle disposizioni degli articoli 17, 32, 33, 34, e 35 del R. decreto 7 febbraio 1938-XVI, n. 281, relativo al trattamento economico del personale civile e militare in servizio nell'Africa Orientale Italiana, è prorogata fino al 31 dicembre 1938-XVII, ferme restando le disposizioni del R. decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 1235, concernenti la concessione di miglioramenti economici a favore dei militari indigeni in servizio nell'Africa Orientale Italiana;

Art. 2.

L'equivalente in contanti della razione foraggio, nei casi in cui non possa essere distribuita in natura, per i quadrupedi di cui siano provvisti gli ufficiali a norma delle disposizioni vigenti, è fissato con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze.

Art. 3.

La decorrenza, già fissata al 3 ottobre 1935-XIII, dell'applicazione delle disposizioni citate nell'art. 2 del R. decreto 25 maggio 1936-XIV, n. 1406, concernente l'estensione temporanea di disposizioni degli ordinamenti per i Regi Corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia in materia di pensioni ed indennità ai militari indigeni riformati e di sussidi alle famiglie di quelli morti, è stabilita al 4 dicembre 1934-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, *foglio* 1. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. 1678.

Passaggio di personale insegnante di materie grafiche e scientifiche e di personale tecnico dalle Regie scuole d'arte alle Regie scuole d'istruzione media tecnica e viceversa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-XIV, n. 100;
Veduti i Nostri decreti 31 ottobre 1923-II, n. 2523, 31 dicembre 1923-II, n. 3123, 7 gennaio 1926-IV, n. 214, e 17 maggio 1928-VI, n. 1596;
Veduti i Nostri decreti 30 dicembre 1923-II, n. 3144, 11 febbraio 1926-IV, n. 217, e 3 maggio 1926-IV, n. 1277;
Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduta la legge 22 aprile 1932-X, n. 490;
Veduto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il personale insegnante di materie scientifiche e grafiche e il personale tecnico delle Regie scuole d'arte, purchè classificate, può essere trasferito su domanda degli interessati a posti di uguale gruppo e grado nelle Regie scuole d'istruzione media tecnica e viceversa, semprechè trattisi di posti per i quali sia previsto uguale sviluppo di carriera.
Tale possibilità, per quanto riguarda gli insegnanti di materie scientifiche, è limitata al personale provvisto di laurea.
Il personale trasferito conserva tutti i diritti acquisiti di carriera.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, *foglio* 9. — MANCINI

REGIO DECRETO 14 ottobre 1938-XVI, n. 1679.

Radiazione dal quadro del Regio naviglio della Regia torpediniera « Insidioso ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e sue successive modificazioni;
Udito il parere del Comitato degli ammiragli;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia torpediniera « Insidioso » è radiata dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 18 settembre 1938-XVI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, *foglio* 5. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 settembre 1938-XVI, n. 1680.

Riconoscimento della personalità giuridica della Cappella del Romitorio o Chiesa della Madonna delle Grazie, in Esperia (Frosinone).

N. 1680. R. decreto 13 settembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Cappella del Romitorio o Chiesa della Madonna delle Grazie, in Esperia (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 13 settembre 1938-XVI, n. 1681.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di S. Francesco, in Esperia (Frosinone).

N. 1681. R. decreto 13 settembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di S. Francesco, in comune di Esperia (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 13 settembre 1938-XVI, n. 1682.

Dichiarazione formale dei fini di n. 2 Confraternite in provincia di Terni.

N. 1682. R. decreto 13 settembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 2 Confraternite in provincia di Terni.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 13 settembre 1938-XVI, n. 1683.

Dichiarazione formale dei fini di n. 2 Confraternite in provincia di Viterbo.

N. 1683. R. decreto 13 settembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 2 Confraternite in provincia di Viterbo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 13 settembre 1938-XVI, n. 1684.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Antonio, in Vercelli.

N. 1684. R. decreto 13 settembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di S. Antonio, in Vercelli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 27 agosto 1938-XVI.

Nomina del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Como.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 23 e 27 del testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165;

Ritenuto che l'Istituto autonomo per le case popolari di Como è stato riconosciuto come Istituto autonomo provinciale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Como »;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del presidente del cennato Istituto provinciale ai sensi dell'art. 4 dello statuto organico;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor cav. rag. Luigi Longhi è nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Como.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 agosto 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1938-XVI
Registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 146.

(4220)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 ottobre 1938-XVI.

Nomina del rag. Leopoldo Pazzagli a membro della Corporazione della previdenza e del credito.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione della previdenza e del credito;

Visto il proprio decreto 25 febbraio 1938-XVI, con il quale l'on. prof. Gino Arias è stato nominato membro della Corporazione suddetta, in rappresentanza dei dipendenti da aziende bancarie;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione per la nomina del rag. Leopoldo Pazzagli a membro della Corporazione della previdenza e del credito, quale rappresentante dei dipendenti da aziende bancarie, in sostituzione dell'onorevole prof. Gino Arias;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il rag. Leopoldo Pazzagli, è nominato membro della Corporazione della previdenza e del credito, quale rappresen-

tante dei dipendenti da aziende bancarie, in sostituzione dell'on. Gino Arias.

Roma, addì 19 ottobre 1938-XVI

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
MUSSOLINI

(4189)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 ottobre 1938-XVI.
Nomina del rag. Luigi Candiani a membro della Corporazione della previdenza e del credito.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione della previdenza e del credito;
Visto il proprio decreto 8 novembre 1934-XIII, con il quale il gr. uff. Emilio Prandoni è stato nominato membro della Corporazione suddetta in rappresentanza delle banche di Provincia;
Vista la designazione della Confederazione fascista delle Aziende del credito e della assicurazione per la nomina del rag. Luigi Candiani a membro della Corporazione della previdenza e del credito, quale rappresentante delle banche di Provincia, in sostituzione del gr. uff. Emilio Prandoni, deceduto;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il rag. Luigi Candiani è nominato membro della Corporazione della previdenza e del credito, quale rappresentante delle banche di Provincia, in sostituzione del gr. uff. Emilio Prandoni, deceduto.

Roma, addì 19 ottobre 1938-XVI

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
MUSSOLINI

(4191)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 ottobre 1938-XVI.
Nomina del dott. Arnaldo Dini a membro della Corporazione della previdenza e del credito.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione della previdenza e del credito;
Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale il dott. Giuseppe Carlotto è stato confermato nella carica di membro della Corporazione suddetta, quale rappresentante dei banchieri privati, per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;
Vista la designazione della Confederazione fascista delle Aziende del credito e della assicurazione per la nomina del dott. Arnaldo Dini a membro della Corporazione della previdenza e del credito, quale rappresentante dei banchieri privati, in sostituzione del dott. Giuseppe Carlotto;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il dott. Arnaldo Dini è nominato membro della Corporazione della previdenza e del credito, quale rappresentante dei banchieri privati, in sostituzione del dott. Giuseppe Carlotto.

Roma, addì 19 ottobre 1938-XVI

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
MUSSOLINI

(4190)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1938-XVI.
Approvazione del piano di riparto attivo predisposto dalla gestione di liquidazione del Sindacato infortuni « S.I.C. », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, concernente le norme per la liquidazione dei Sindacati di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
Veduti il R. decreto 22 giugno 1933, con il quale fu messo in liquidazione il Sindacato infortuni « S.I.C. » con sede in Firenze, e il decreto Ministeriale 15 maggio 1934 con cui venne approvato il bilancio preventivo di liquidazione;
Vedute la relazione sullo stato della gestione liquidatrice al 30 giugno 1938 e la lettera 22 settembre d. a. con cui il Liquidatore chiede di essere autorizzato ad effettuare un riparto attivo fra i soci corrispondente alla somma di Lire 355.205,97 e giusta i criteri fissati nell'art. 44 dello Statuto sociale;
Ritenuto che l'andamento della gestione liquidatrice consente di effettuare il chiesto riparto;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, il liquidatore del Sindacato infortuni « S. I. C. » con sede in Firenze è autorizzato a ripartire fra i soci la somma di Lire trecentocinquantacinquemila duecentocinque e 97 centesimi (L. 355.205,97) in conformità dei criteri fissati nell'articolo 44 dello statuto sociale e cioè in proporzione all'ammontare complessivo delle quote di avanzo di ciascun socio per tutto il periodo della sua consociazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1938-XVI

p. *Il Ministro*: Ricci

(4192)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1938-XVI.
Attivazione del nuovo catasto per la frazione di Mezzano Scotti del comune di Bobbio in provincia di Piacenza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 51 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 24 gennaio 1935-XIII, n. 88, che modifica l'art. 51 predetto;
Visto il regolamento approvato col R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;
Visto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto nella frazione di Mezzano Scotti del comune di Bobbio, appartenente al Distretto delle imposte omonimo nella provincia di Piacenza;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto, formato a norma del testo unico delle leggi sul medesimo, approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° gennaio 1939-XVII per la frazione di Mezzano Scotti del comune di Bobbio, in provincia di Piacenza, e a tale data cesserà per la detta frazione la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1938-XVI

Il Ministro: Di Revel

(4193)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1938-XVI.
Riconoscimento dell'Istituto per le case popolari di Como come Istituto fascista autonomo provinciale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopracitata, approvato con Reale decreto 30 aprile 1936-XIV, numero 1031;

Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936, n. 1049, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il R. decreto 9 gennaio 1927, n. 128 con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari di Como con sede in Como, fu riconosciuto come corpo morale;

Ritenuta l'opportunità di riconoscere il cennato Ente come Istituto autonomo per la provincia di Como ai sensi dell'art. 2 della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto lo schema di statuto organico predisposto per il cennato Ente;

Decreta:

L'Istituto autonomo per le case popolari di Como con sede in Como, è riconosciuto come Istituto autonomo provinciale, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Como », con sede nel detto capoluogo.

E' approvato l'annesso statuto organico del prefato Istituto provinciale, composto di 27 articoli.

L'esercizio finanziario in corso del cennato Istituto avrà termine il 28 ottobre 1939-XVII.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 16 agosto 1938-XVI.

Il Ministro: Cobolli-Gigli

(4221)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 ottobre 1938-XVI.
Approvazione della donazione di un'area occorrente per la costruzione della Casa della G. I. L. di Bologna.

IL SEGRETARIO
DEL PARTITO NAZIONALE FASCISTA
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
Comandante generale della G. I. L.

Considerato che allo scopo di provvedere alla costruzione della Casa della G. I. L., la Cassa di risparmio di Bologna è venuta nella determinazione di donare un appezzamento di terreno sito in Bologna lungo il viale Angelo Masini distinta nel vigente catasto terreni del comune di Bologna al foglio 83 con parte dei nn. 98, 99 e 100 e precisamente l'area che nel tipo di frazionamento redatto dal geom. Giuseppe Quaglio il 9 dicembre 1937 visto e riconosciuto regolare per la ripartizione della superficie e della rendita dal capo della sezione catastale l'11 dicembre 1937 è distinta al foglio 83 coi numeri 96 *b* rosso di are 46.38 e la rendita di L. 4,64.99 *b* rosso di are 3.45 e la rendita di L. 2,76 e 100 *b* rosso di are 15.32 e la rendita di L. 1,53;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Considerato che l'Opera Balilla con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, è stata assorbita dalla G. I. L.;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di donazione in data 20 giugno 1938-XVI a rogito notaio dott. Corrado Cicognari registrato a Bologna il 9 luglio 1938-XVI, vol. 418, n. 151, mod. I, e trascritto presso l'Ufficio delle ipoteche di Bologna il 12 luglio 1938-XVI al registro d'ordine generale 4779 e al registro part. 3026:

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839;

Decreta:

La donazione come sopra disposta di un'area occorrente per la costruzione della Casa della G. I. L. di Bologna è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 ottobre 1938-XVI

Il Segretario del P. N. F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G. I. L.
Starace

(4195)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 ottobre 1938-XVI.
Approvazione della donazione di un'area da servire per la costruzione della Casa della G. I. L. di Mordano.

IL SEGRETARIO
DEL PARTITO NAZIONALE FASCISTA
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
Comandante generale della G. I. L.

Considerato che, allo scopo di provvedere alla costruzione della Casa della G. I. L., il comune di Mordano è venuto nella determinazione di donare un appezzamento di terreno sito in Mordano, lungo la via Roma, distinto nel vigente catasto terreni dell'indicato comune al foglio 17 con il n. 166 (già 152 *d*) della superficie di are 10.15 e della rend. imp. di L. 21,32; confina con via Roma, ragioni Dal Pozzo, Valenti Ricci Bartoloni;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione:
Considerato che l'Opera Balilla con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, è stata assorbita dalla G. I. L.;
Veduti i documenti catastali ed ipotecari;
Veduto l'atto di donazione in data 20 giugno 1938-XVI a rogito notaio Corrado Cicognari registrato a Bologna il 9 luglio 1938-XVI, vol. 418, n. 152, e trascritto presso l'Ufficio delle ipoteche di Bologna 12 luglio 1938-XVI al registro generale d'ordine n. 4778 al registro particolare n. 3025;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, di un'area occorrente per la costruzione della Casa della G. I. L. di Mordano è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 ottobre 1938-XVI

Il Segretario del P. N. F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G. I. L.
STARACE

(4194)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 165.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4594 — Data: 12 luglio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Desiata Enrico fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4595 — Data: 12 luglio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Desiata Enrico fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4596 — Data: 12 luglio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Desiata Enrico fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10897 — Data: 4 maggio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Landolina Gaetano fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza, capitale L. 1300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 631 — Data: 15 novembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ferrara — Intestazione: Artioli Vittorio fu Pasquino — Titoli del Debito pubblico: Cartelle prestito del Littorio, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 71 — Data: 12 aprile 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia — Intestazione: Capigatti Tebaldo — Titoli del Debito pubblico: Cartelle prestito del Littorio, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6800 — Data: 3 marzo 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Cassarà Gaspare di Michelangelo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13769 — Data: 9 marzo 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Meschini Elvira fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 3500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6841 — Data: 26 febbraio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Lo Paro Salvatore d'ignoti — Titoli del Debito pubblico: quietanze: capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 395 — Data: 4 aprile 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania — Intestazione: Iacono Giulietta di Giorgio — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 2100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 115 — Data: 1° gennaio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: Mule Aurelio di Michelangelo — Titoli del Debito pubblico: un certificato del Prestito redimibile 3,50 per cento, capitale L. 11.500.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore:

Roma, addì 24 ottobre 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(4162)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del Regio decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del Registro smarrimenti: 239 — Numero del certificato provvisorio: 5189 — Consolidato 5 % Littorio — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca d'Italia, Lodi — Intestazione: Dragoni Giuseppe fu Luigi — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del Registro smarrimenti: 240 — Numero del certificato provvisorio: 2891 — Consolidato 5 % Littorio — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca d'Italia Lodi — Intestazione: Scuole di Vittadone — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del Registro smarrimenti: 241 — Numero del certificato provvisorio: 833 — Consolidato 5 % Littorio — Data di emissione: 5 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca d'Italia Lodi — Intestazione: Crespiatico Stefano fu Tommaso — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del Registro smarrimenti: 242 — Numero del certificato provvisorio: 2271 — Consolidato 5 % Littorio — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca d'Italia — Intestazione: Mariani Antonia di Ugo — Capitale L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 20 giugno 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2293)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 8.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	242792	45 —	*Tumbarello* Maria fu Antonino, minore sotto la p. p. della madre Caracci Anna fu Paolo, ved. di *Tamburello*, dom. in Campobello di Mazara (Trapani).	*Tummarello* Maria fu Antonino, minore sotto la p. p. della madre Caracci Anna fu Paolo, ved. di *Tummarello*, dom. in Campobello di Mazara (Trapani).
Cons. 3,50 %	552157	105 —	*Locatelli* Belinzaghi conte Alberto fu Carlo, dom. a Milano, vincolata.	*Belinzaghi Locatelli Cambiaghi* conte Alberto fu Carlo, dom. a Milano, vincolata.
Rendita 5 %	134668	1055 —	*Esposito* Luisa di *Alvano*, dom. a Napoli, Secondigliano.	*Alvano* Luisa di *Giuseppe*, moglie di Esposito Vincenzo di Giuseppe, dom. a Napoli, Secondigliano.
Cons. 3,50 %	21531	140 —	Peirano *Maddalena* del vivente Angelo, moglie del sig. Angelo Bruno, dom. in Porto Maurizio, vincolato per dote.	Peirano *Maria Maddalena Rosa*, del vivente Angelo, ecc., come contro.
Id.	240408	140 —	Rognoni *Savina* di Luigi, nubile, dom. in Sedriano Milano) ipotecato per cauzione dovuta da Rognoni Maria Chiara di Luigi quale commessa postale.	Rognoni *Maria-Antonia-Giuditta-Savina* di Luigi, dom. in Sedriano (Milano), ecc., come contro.
Id.	823797	399 —	Fiorone Alessandro fu Vittorio, dom. in Genova, con usufrutto vitalizio senza deposito di fede di vita a favore di Fossati *Isabella* fu Giacomo, dom. a Torino.	Fiorone Alessandro fu Vittorio, dom. in Genova, con usufrutto vitalizio senza deposito di fede di vita, a favore di Fossati *Maria-Isabella* fu Giacomo, dom. in Torino.
Rendita 5 %	31904	800 —	Paternicò Alfonso fu Mariano, minore sotto la p. p. della madre *Natola Carolina* ved. Paternicò dom. in Piazza Armerina (Caltanissetta).	Paternicò Alfonso fu Mariano minore sotto la p. p. della madre *Natoli Calogera* fu Francesco ved. Paternicò, dom. in Piazza Armerina (Caltanissetta).
Cons. 3,50 %	306369	35 —	Mastellone *Adelaide* di Salvatore, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Napoli.	Mastellone *Adele-Maria-Serafina-Vincenza-Cristina* di Salvatore minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	450073	490 —	Paradisi Santina fu Nazzareno, minore sotto la p. p. della madre Paradisi Olga dom. a Senigaglia (Ancona). Con usufrutto vitalizio a favore di *Barberini* Santa fu Fortunato, vedova di Paradisi Guglielmo.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di *Barbarini* Santa fu Fortunato, ved. Paradisi Guglielmo.
Cons. 3,50 %	297183	63 —	Boggio-Casero Martina fu Michele, nubile sotto la p. p. della madre *Albertazzi Malvina* vedova Boggio-Casero, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di *Albertazzi Malvina* fu Giovanni vedova di Boggio-Casero Michele, dom. a Torino.	Boggio-Casero Martina fu Michele, nubile sotto la p. p. della madre *Albertazzo Angela-Malvina* ved. Boggio Casero, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di *Albertazzo Angela-Malvina* fu Giovanni, ved. di Boggio-Casero Michele, dom. a Torino.
Id.	297182	14 —	Boggio-Casero Martina fu Michele, ecc. come sopra, con usufrutto come sopra.	Boggio-Casero Martina fu Michele, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 %	502329	175 —	*Fiore* Luigi fu Giovanni dom. in Alba (Cuneo), con usufrutto vitalizio a favore di Ferrino Angela fu Clemente, vedova Goslino Antonio, dom. a Borgomale (Cuneo).	*Fiori* Luigi fu Giovanni, dom. in Alba (Cuneo), con usufrutto come contro.
Id.	166847	280 —	Asilo Infantile Malvicini di Castelpina (Alessandria), con usufrutto vitalizio a favore di Delfino Carlo fu *Bernardino*.	Asilo Infantile Malvicini di Castelpina (Alessandria), con usufrutto vitalizio a favore di Delfino Carlo fu *Giuseppe-Bernardino*.
Id.	123937	1452,50	Giordano Ester fu Giuseppe, moglie di Donath *Antonio*, dom. a Genova.	Giordano Ester fu Giuseppe, moglie di Donath *Giulio-Antonio*, dom. a Genova.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	792193	385 —	Giordano Ester fu Giuseppe, moglie di Donath *Antonio* fu Federico, dom. a Genova.	Giordano Ester fu Giuseppe, moglie di Donath *Giulio-Antonio* fu Federico, dom. a Genova.
Id.	507263	84 —	Forti *Achille* fu Arrigo dom. a Verona con usufrutto a Chauvie Maddalena fu Bartolomeo.	Forti *Israele-Achille-Itaco* fu Arrigo, ecc., come contro
Id.	657877	98 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	790666	574 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	790667	98 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	477481	6272 —	*Galli della Loggi di Sambuy* Laura fu Manfredo, ved. di Galli della Loggia Gaetano, domiciliato in Torino, ipotecata.	*Bertone di Sambuy* Laura fu Manfredo, ved. di Galli della Loggia Gaetano, dom. in Torino, ipotecata.
Id.	502018	3895,50	Pera *Giovannina* fu Orlando, nubile, dom. a Corleto Perticara (Potenza), vincolata.	Pera *Maria-Giovanna* fu Orlando, nubile, domiciliata a Corleto Perticara (Potenza), vincolata.
Id.	237813	14 —	La Fata Vito, Vita, *Rosalia* e Pietro fu Giacomo, minori sotto la p. p. della madre Gallina Francesca fu Pietro, dom. in Carini (Palermo).	La Fata Vito, Vita, *Rosaria* e Pietro fu Giacomo, minori, ecc., come contro.
Id.	389684	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	17923	42 —	Brigneti Giuseppe e Prospero di *Antonio*, minori sotto la legittima amministrazione del loro padre, dom. in Camogli (Genova).	Brigneti Giuseppe e Prospero di *Gerolamo-Pietro Antonio*, minori, ecc., come contro.
Id.	255520	52,50	Aste *Chiarina* fu Rocco, moglie di Brigneti *Pietro*, dom. in Camogli (Genova).	Aste *Chiara* fu Rocco, moglie di Brigneti *Gerolamo-Pietro-Antonio*, ecc.
Id.	601489	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	632805	1435 —	Aste *Chiarina* fu Rocco, moglie di Brigneti *Pietro-Antonio*, dom. in Camogli (Genova).	Aste *Chiara* fu Rocco, moglie di Brigneti *Gerolamo-Pietro-Antonio*, dom. ecc.
P. R. 3,50 %	255991	126 —	Cutuli Salvatore, Filippo, Paolo e Sebastiano, eredi indivisi di Cutuli Giuseppe, dom. in Francoforte (Siracusa), vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Gentile *Angela* fu Paolo ved. Cutuli Giuseppe, dom. in Francoforte (Siracusa).	Cutuli Salvatore, Filippo, ecc., come contro, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Gentile *Arcangela* fu Paolo, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 3 ottobre 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3855)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 216

Media dei cambi e dei titoli

del 2 novembre 1938-XVII.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	90,33
Francia (Franco)	50,55
Svizzera (Franco)	431,25
Argentina (Peso carta)	4,74
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	18,87
Cecoslovacchia (Corona)	65,33
Danimarca (Corona)	4,0325
Germania (Reichsmark)	7,6115
Norvegia (Corona)	4,5385
Olanda (Fiorino)	10,34
Polonia (Zloty)	356,90
Portogallo (Scudo)	0,82
Svezia (Corona)	4,6525
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,0890
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,9[illegible]
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5855
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,05
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	73,975
Id. 3,50 % (1902)	70,875
Id. 3,00 % Lordo	51,325
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,825
Id. Id. 5 % (1936)	94,575
Rendita 5 % (1935)	94,45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,25
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,60
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,375
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,30
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,30
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,575

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA - UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI

66° Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento degli stabilimenti industriali esistenti ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590 e 12 aprile 1937, n. 841.

INDUSTRIA DEL FREDDO.

3485. — Decreto Ministeriale 10 settembre 1938-XVI col quale la Ditta De Rossi Francesco con sede in Canino (Viterbo) è autorizzata ad allestire in Canino un impianto per la fabbricazione di ghiaccio, della potenzialità di circa 6 q.li al giorno.

INDUSTRIA SIDERURGICA.

3486. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI col quale la domanda della Ditta Antonio Grandi Officine Meccaniche con sede in Solbiate Arno (Varese) intesa ad ottenere l'autorizzazione ad installare una macchina per sbozzare e forgiare lingotti nel proprio stabilimento di Solbiate Arno non è accolta.

3487. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI col quale la Ditta S. A. Asborno Stabilimento Meccanico con sede in Genova è autorizzata ad installare un forno elettrico per la produzione di speciali leghe antiacide, nella propria officina di Ronco Scrivia, da servire per il proprio fabbisogno, esclusa la fabbricazione di getti fusi per conto terzi.

3488. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI col quale la S. A. Metallurgica Vittorio Cobianchi con sede in Omegna (Novara), è autorizzata ad esercire un forno elettrico Tagliaferri da 500 kg.

3489. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI col quale la Ditta S. A. La Magona d'Italia con sede in Firenze è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Portovecchio di Piombino con l'installazione di una batteria di due forni elettrici del tipo Tysland-Hole per la produzione della ghisa dalle ceneri di pirite.

3490. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI col quale la Ditta Società Metallurgica Italiana con sede in Roma è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento metallurgico di Fornaci di Barga (Lucca) installando un treno laminatoio.

3491. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI col quale la domanda della Ditta Airoldi e Bettega con sede in Milano intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire in Genova un impianto di laminazione dell'acciaio e del rame non è accolta.

3492. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI col quale la Ditta Albertini Cesare con sede in Milano è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Milano un forno elettrico per tempera dei metalli.

INDUSTRIA METALLURGICA.

3493. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI col quale la Ditta « Ducati » Società Scientifica Radio Brevetti Ducati con sede in Bologna è autorizzata ad allestire nel proprio stabilimento in Bologna, un nuovo reparto destinato alla produzione di tungsteno e molibdeno malleabile e loro leghe in fili, piattine, nastri dischi.

INDUSTRIA DELLA FONDERIA.

3494. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI col quale la Ditta F.lli Robb Di Samuele Robb con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) è autorizzata ad allestire nel proprio stabilimento in Casalecchio di Reno, un impianto di fonderia di ghisa comune ad uso esclusivo della propria azienda.

3495. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI col quale la Ditta F.lli Severino con sede in Alba (Cuneo) è autorizzata ad allestire in Alba una fonderia per la produzione di getti di ghisa in ampliamento della propria officina meccanica.

3496. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI, col quale la Ditta Mastalli Carlo di Pietro, con sede in Gravedona (Como), è autorizzata ad allestire in Gravedona una piccola fonderia di ghisa e bronzo.

3497. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI, col quale la domanda della Ditta Fonderia Pastore Felice, con sede in Savona, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad allestire in Savona una fonderia di bronzo, ottone ed alluminio non è accolta.

3498. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI, col quale la Ditta Paolo Aliprandi, con sede in La Spezia, è autorizzata ad esercire presso la propria officina una piccola fonderia di bronzo e di ottone inossidabile.

3499. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI, col quale la domanda della Ditta Aldo Gili, con sede in La Spezia, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercire presso la propria officina in La Spezia, un reparto di fonderia in bronzo non è accolta.

3500. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI, col quale la Ditta Emilio Muller, con sede in Paderno Dugnano, frazione Calderara (Milano), è autorizzata ad allestire in Paderno Dugnano un piccolo impianto di fonderia per produzione di piccoli getti di ottone, bronzo ed alluminio finiti (torniti) e grezzi.

INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI DEI MEZZI MECCANICI DI TRASPORTO E LORO ACCESSORI.

3501. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI, col quale la Società Anonima F.I.A.T., con sede in Torino, è autorizzata ad allestire in Novoli (Firenze), un nuovo impianto per riparazione di autoveicoli, attrezzato in modo da consentire successivamente la costruzione di essi.

3502. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI, col quale la Ditta Costruzioni Aeronautiche Taliedo, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Milano una officina per la costruzione e riparazione di veleggiatori scuola, alianti, ecc.

3503. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI, col quale la Ditta Oreste Peghetti, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare l'attrezzatura tecnica delle proprie officine di Milano; estendendo la propria attività alla costruzione di schermaggi per usi aeronautici.

3504. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI, col quale la Ditta Bezzi Egidio, con sede in Nave (Brescia), è autorizzata ad ampliare la propria officina di riparazione cicli mediante l'installazione di un trapano a colonna, un tornio parallelo ed un motore elettrico da 1 HP per fabbricare motofurgoncini.

3505. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI, col quale la Ditta Società Anonima Alfa Romeo, con sede in Milano, è autorizzata a concentrare in un unico reparto tutte le lavorazioni meccaniche inerenti alla costruzione delle vetture da corsa, installandovi nuove macchine.

3506. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI, col quale la Ditta Fratelli Beccaris, con sede in Grugliasco (Torino), è autorizzata ad esercire in Grugliasco una nuova officina meccanica per la lavorazione della lamiera per il rivestimento delle carrozzerie per automobili.

3507. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI, col quale la Società Anonima Carrozzeria Pinin Farina, con sede in Torino, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di carrozzeria per automobili di lusso, trasferire lo stesso reparto addetto alle riparazioni delle carrozzerie in nuovo locale ed installare un compressore, una pulitrice, un trapano fino e dei trapani a mano.

3508. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI, col quale la Ditta Fratelli Turigliatto fu Spirito, con sede in Pratiglione Canavese (Aosta), è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di pezzi stampati e lavorati per automobili, motociclette, aeroplani, macchine agricole, ecc. mediante l'installazione di un maglio pneumatico.

3509. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI, col quale la Ditta Fratelli Martignoni & Riganti, con sede in Albizzate, è autorizzata ad ampliare la propria officina meccanica per la costruzione di parti per biciclette, con l'aggiunta di nuove macchine.

3510. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI, col quale la Ditta Botta & Puricelli, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire varie macchine di già installate, presso il proprio stabilimento di Milano.

3511. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI, col quale la Ditta Fabbrica Italiana Segmenti G. Gonteio & C., con sede in Torino, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento con l'aggiunta di nuove macchine per la fabbricazione di segmenti in ghisa speciale.

3512. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI, col quale la Ditta Fabbrica Lombarda Pistoni, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare l'attrezzatura tecnica del proprio stabilimento di

Milano mediante l'installazione di una alesatrice verticale, tre torni paralleli, ed una rettifica per esterni.

La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'installazione di una rettifica per alberi a gomito non è accolta.

3513. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI, col quale la Ditta Fratelli Verzelloni, con sede in Correggio (Reggio Emilia), è autorizzata ad estendere l'attività della propria officina alla costruzione di apparecchi riduttori per l'alimentazione dei motori di autoveicoli, con gas compressi.

3514. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI, col quale la Ditta Meccanica Z.A.N. di Angelo Zangirolami, con sede in Torino, è autorizzata ad ampliare la propria officina mediante l'installazione di due torni paralleli motorizzati.

3515. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI, col quale la Ditta Riccò Silvio & Rotta Enrico, con sede in Torino, è autorizzata ad esercire in Torino un laboratorio per la fabbricazione di indicatori di direzione a braccio oscillante per velocipedi e motocicli.

3516. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI, col quale la Ditta Segliè Ivo di Angelo, con sede in Torino, è autorizzata ad esercire in Torino un laboratorio per la fabbricazione di indicatori di direzione per automobili.

3517. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI, col quale la Ditta Società Damosso & Marta, con sede in Torino, è autorizzata ad allestire in Torino un impianto per la fabbricazione di fari ed accessori vari in lamiera stampata per automobili, ed altri pezzi per l'industria in genere.

3518. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI, col quale la domanda della Ditta Frisoni Giovanni, con sede in Gallarate, intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire in Gallarate una officina per la produzione di dinamo e riflettori per ciclo e motociclo non è accolta.

INDUSTRIA DELLE LAVORAZIONI METALLURGICHE E MECCANICHE E DELLA PRODUZIONE DI ATTREZZI ED UTENSILI IN METALLO.

3519. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI, col quale la Ditta Officine Meccaniche Ferraris & Gabiati, con sede in Torino, è autorizzata ad ampliare la propria officina di Torino installandovi nuove macchine.

3520. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI, col quale la domanda della Ditta Pertile Giovanni, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Genova una officina meccanica per la fabbricazione di viti meccaniche e minuterie metalliche di precisione non è accolta.

3521. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI, col quale la domanda della Ditta Mosso Ernesto, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Torino una nuova officina meccanica per la fabbricazione di cerniere, maniglie speciali, squadrette ed accessori per automobili e carrozzerie non è accolta.

3522. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI, col quale la Ditta Ilotte & Crida C. - Società Italiana Cerniere Lampo Taurus, con sede in Torino, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Torino installandovi delle nuove macchine.

3523. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI, col quale la domanda della Ditta Arturo Spolaor, con sede in Porto Marghera (Venezia), intesa ad ottenere l'autorizzazione ad ampliare la propria officina di Porto Marghera non è accolta.

3524. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI, col quale la Ditta Fratelli Biella Umberto e Carlo, con sede in Carnago (Varese), è autorizzata ad installare nella propria officina di Carnago (Varese) un bilanciere a frizione in sostituzione di un'altro diventato inservibile ed un tornio a revolver piccolo.

3525. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI, col quale la domanda della Ditta Caccia Felice fu Giuseppe, con sede in Jerago con Orago (Varese), intesa ad ottenere l'autorizzazione ad allestire in Orago una nuova officina meccanica non è accolta.

3526. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI, col quale la Ditta Polenghi Mario, con sede in Codogno, è autorizzata ad esercire nella propria officina di Codogno dieci torni semiautomatici.

3527. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI, col quale la Ditta Mario Cordini, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire alcune macchine aggiunte alla propria attrezzatura tecnica nello stabilimento di Milano.

3528. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI, col quale la domanda della Ditta Conte dott. Edoardo Visconti di Modrone, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Milano un impianto per la fabbricazione di tubetti di stagno ad uso confezione dentifrici ecc. non è accolta.

3529. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI, col quale la Ditta F.I.L.P. Società Anonima Fabbriche Italiane Lime di Precisione, con sede in Roma, è autorizzata ad installare una macchina rettificatrice speciale presso il proprio impianto di Rivoli Vico (Torino).

3530. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI, col quale la domanda della Ditta Gaetano Molteni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire alcune macchine installate nel proprio stabilimento per la fabbricazione di lime e raspe non è accolta.

3531. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI, col quale la Ditta « Limanova » di Giuseppe Peschiera, con sede in Genova-Sestri, è autorizzata ad allestire in Genova-Sestri, una officina per il ravvivamento delle lime e raspe usate.

3532. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI col quale la Ditta S.A.M.P. S.A. Meccanica Precisione, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire nel proprio stabilimento di Milano un tornio automatico Beechler ed una fresatrice Grazioli.

3533. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI col quale la Ditta A. L. Mascheroni con sede in Graffignana di Lodi è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Graffignana una terza macchina per la produzione della lana e paglia di acciaio.

3534. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI col quale la Ditta Frommlett e Mannessier di Alberto Hofmann con sede in Maccagno Superiore (Varese) è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Maccagno installandovi nuove macchine.

3535. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI col quale la Ditta Molho e C. con sede in Milano è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Magenta installandovi del nuovo macchinario per la fabbricazione di spilli di sicurezza e comuni.

3536. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1936-XVI col quale la Ditta Officina Meccanica Edoardo e Stefano Mazzucchelli con sede in Cavaria (Varese) è autorizzata ad installare nella propria officina adibita alla fabbricazione di oggetti di ferro stampati una berta a caduta con mazza da q.li 6.

3537. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI col quale la domanda della Ditta Soc. Asaro Pandolfo con sede in Partanna (Trapani) intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un impianto per la fabbricazione di scatole di latta per il proprio fabbisogno non è accolta.

INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI E DEI MEZZI RADIO.

3538. — Decreto Ministeriale 13 settembre 1938-XVI col quale la Ditta S. A. Laboratorio di Meccanica di Precisione con sede in Milano è autorizzata ad esercire il macchinario già installato e ad estendere la propria attività alla costruzione di interruttori, commutatori e deviatori speciali per applicazioni elettrotecniche industriali.

3539. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI col quale la domanda della Ditta S.O.N.O.R.A. Soc. Naz. Officine Radio con sede in Milano intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Milano un laboratorio per il montaggio di apparecchi radio riceventi e di amplificazione sonora, non è accolta.

3540. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI col quale la domanda della Ditta Foto-Radiotecnica con sede in Milano intesa ad ottenere l'autorizzazione ad allestire in Milano un laboratorio per la costruzione di apparecchi radio riceventi e parti staccate per gli stessi non è accolta.

3541. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI col quale la Soc. Allocchio Bacchini e C. con sede in Milano è autorizzata ad integrare e sostituire del nuovo macchinario nel proprio stabilimento di Milano.

3542. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI col quale la domanda della Ditta Voltarco di Giovanni Bernascone con sede in Genova-Sampierdarena, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad allestire in Genova-Sampierdarena un impianto per la fabbricazione di elettrodi per saldatura non è accolta.

3543. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI col quale la Ditta Scaglia Felice con sede in Torino è autorizzata ad allestire in Torino un laboratorio per la costruzione di valvole elettriche di sicurezza per impianti telefonici, ecc.

3544. — Decreto Ministeriale 13 settembre 1938-XVI col quale la S. A. Italmesser con sede in Ferrara è autorizzata ad allestire nella zona industriale di Ferrara un impianto per la fabbricazione di elettrodi per saldatura.

INDUSTRIA DELLE ARMONICHE.

3545. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI col quale la Ditta Soc. An. Fabbricazione Voci per Armoniche « S.V.A. » con sede in Osimo è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento in Osimo esercendo una mola per molare acciaio in nastri.

3546. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI col quale la domanda della Ditta Miccini Carlo di Sante Ditta « La Superba » con sede in Montefano (Macerata) intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per impiantare in Montefano (Macerata) una fabbrica di fisarmoniche non è accolta.

3547. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI col quale la domanda della Ditta Frontalini Nazzareno e Figli con sede in Numana (Ancona) intesa ad ottenere l'autorizzazione ad ampliare il proprio impianto per la costruzione di armoniche allestendo un nuovo reparto per la fabbricazione di voci per armoniche non è accolta.

INDUSTRIA DEI PRODOTTI DI GOMMA PER USO INDUSTRIALE.

3548. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI col quale la domanda della Ditta Banfi Umberto ed Eugenio con sede in Milano intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Milano un impianto per la fabbricazione di palle e tubi di gomma utilizzando scarti di gomma inutilizzati, non è accolta.

3549. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI col quale la Ditta « S.E.M.P.E.R.T. » Soc. Esercizio Manipolazione Pneumatici e Rigenerazione con sede in Firenze è autorizzata ad allestire in Firenze un impianto per la rigenerazione dei copertoni per pneumatici di automezzi.

3550. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI col quale la Ditta Soc. Italo-Russa per l'Amianto con sede in Milano è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Grugliasco (Torino) installandovi nuove macchine per l'avorazione dell'amianto.

3551. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI col quale la Ditta S. A. Italiana Capamianto con sede in Torino è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di produzione del cartone di amianto installandovi una nuova calandra a cilindri, una soluzionatrice ed un mescolatore.

INDUSTRIA PER LA PRODUZIONE DELLA CARTA E DELLA CELLULOSA.

3552. — Decreto Ministeriale 28 settembre 1938-XVI col quale il decreto Ministeriale 28 febbraio 1938 è stato revocato. La Ditta Cartiere Valle Nazario è autorizzata ad ampliare la propria cartiera di Arenzano.

3553. — Decreto Ministeriale 26 settembre 1938-XVI col quale la S. A. Meridionale Industria Cartonaggi ed Affini con sede in Napoli è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento di Napoli un nuovo impianto per la produzione di carta ondulata e cartone ondulato.

3554. — Decreto Ministeriale 26 settembre 1938-XVI col quale la domanda dei signori Antonio Cembran e dott. Bonfiglio Paolazzi promotori di una costituenda Soc. Cartonificio Moderno Atesino, con sede in Bolzano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Bolzano, un impianto per la fabbricazione di cartoni ordinari bianchi ed uso cuoio, non è accolta.

3555. — Decreto Ministeriale 26 settembre 1938-XVI col quale la domanda della Ditta Augusto Bolzanella con sede in Venezia intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Porto Marghera o in Frazione Treporti (Venezia) una nuova cartiera, non è accolta.

3556. — Decreto Ministeriale 26 settembre 1938-XVI col quale la domanda della Ditta Villani Gino di Erminio con sede in Parma intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Parma una cartiera per la produzione di carta mezza fine, carta da imballo e da banco, non è accolta.

3557. — Decreto Ministeriale 26 settembre 1938-XVI col quale la domanda della S.A. Editoriale Domus con sede in Milano intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Milano, un impianto per la patinatura della carta non è accolta.

3558. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI col quale la Società per la Fabbricazione della Pasta di Legno, con sede in Carmignano di Brenta (Padova), è autorizzata ad allestire presso la propria cartiera di Carmignano di Brenta, un impianto per la fabbricazione della semicellulosa.

3559. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI col quale la S. A. Cellulosa d'Italia con sede in Roma è autorizzata ad allestire in Capua uno stabilimento per la produzione di cellulose greggie ed eventualmente nobilitate.

3560. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI col quale la S. A. Cellulosa d'Italia con sede in Roma è autorizzata ad allestire in Chieti uno stabilimento per la produzione di cellulosa bianchita e cartoni greggi.

3561. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI col quale la S. A. Cellulosa d'Italia con sede in Roma è autorizzata ad allestire in Revere (Mantova) uno stabilimento per la produzione di cellulosa greggia tipo Kraft.

3562. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI col quale la S.A. Cellulosa d'Italia con sede in Roma è autorizzata ad allestire in Fossano uno stabilimento per la produzione di cellulosa bianchita per uso carta e rayon.

3563. — Decreto Ministeriale 26 settembre 1938-XVI col quale la Soc. per lo Sviluppo della Produzione della Cellulosa Anonima con sede in Roma è autorizzata ad allestire in Napoli, un impianto per la produzione della cellulosa.

3564. — Decreto Ministeriale 26 settembre 1938-XVI col quale la S. A. Cartiere Burgo con sede in Torino è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di cellulosa di Romagnano Sesia (Novara).

3565. — Decreto Ministeriale 26 settembre 1938-XVI col quale la Soc. in Accomandita per azioni L. De Medici e C. con sede in Ciriè (Torino) è autorizzata ad allestire presso la propria cartiera di Ciriè, un nuovo impianto per la produzione della cellulosa.

3566. — Decreto Ministeriale 26 settembre 1938-XVI col quale la Cartiera Silvano Giacomelli con sede in Firenze è autorizzata ad allestire presso la propria cartiera di Piteccio un impianto per la produzione di semicellulosa.

3567. — Decreto Ministeriale 26 settembre 1938-XVI col quale la S. A. Beniamino Donzelli con sede in Milano è autorizzata ad allestire presso la propria cartiera di Toscolano sul Garda (Brescia) un impianto per la fabbricazione della cellulosa.

3568. — Decreto Ministeriale 26 settembre 1938-XVI col quale la domanda della S. A. Lucchini Cellulosa del Verbano con sede in Milano intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Porto Valtravaglia (Varese) una fabbrica di cellulosa non è accolta.

INDUSTRIA PER LA PRODUZIONE DEGLI OLI DI SEMI.

3569. — Decreto Ministeriale 10 settembre 1938-XVI col quale la Ditta Parati Clemente con sede in Gorgonzola è autorizzata ad allestire un impianto di spremitura di olio da semi oleosi nazionali.

3570. — Decreto Ministeriale 17 settembre 1938-XVI col quale la S. A. Oleifici Liguri Lombardi, con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Sampierdarena, un impianto per la estrazione di olii da semi oleosi, mediante solvente.

3571. — Decreto Ministeriale 13 settembre 1938-XVI col quale il signor Bortoluzzi Giuseppe promotore della costituenda S. A. Oleificio Medio Piave con sede in Oderzo (Treviso) è autorizzato ad ampliare il proprio impianto di Oderzo, per la produzione di olio grezzo dai vinaccioli, portando la capacità produttiva a 18.000 q.li annui di vinaccioli secchi.

INDUSTRIA PER LA LAVORAZIONE DEL RISO.

3572. — Decreto Ministeriale 31 agosto 1938-XVI col quale la S. A. Fiocco Risi Inverni F.R.I.S.A. con sede in Milano è autorizzata ad allestire in Rozzano un impianto per la produzione di riso soffiato e cereali in genere soffiati.

INDUSTRIA CHIMICA.

3573. — Decreto Ministeriale 26 settembre 1938-XVI col quale la S. A. Distilleria di Cavarzere con sede in Cavarzere è autorizzata ad allestire presso la propria distilleria di Cavarzere un impianto per la lavorazione del sorgo zuccherino al fine di ottenerne alcool etilico e cellulosa.

3574. — Decreto Ministeriale 11 ottobre 1938-XVI col quale la « Montecatini » Soc. Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Porto Marghera per la produzione di criolite artificiale.

3575. — Decreto Ministeriale 10 settembre 1938-XVI col quale la Saponeria V. Lo Faro S. A. con sede in Genova-San Quirico, è autorizzata ad allestire presso la propria saponeria di Genova S. Quirico, un impianto per la produzione di oleina, glicerina e stearina, subordinatamente alle condizioni seguenti:

1) La stearina prodotta dalla Saponeria V. Lo Faro in eccesso rispetto al proprio fabbisogno, non potrà essere dalla stessa impiegata per la produzione delle candele.

2) La Saponeria V. Lo Faro, potrà collocare sul mercato un quantitativo di stearina non superiore a 2.650 q.li annui.

INDUSTRIA DELLA TRATTURA DELLA SETA.

3576. — Decreto Ministeriale 26 settembre 1938-XVI col quale il decreto Ministeriale 25 gennaio 1938, è stato revocato. La Ditta dottor Angelo Pan, con sede in Codroipo è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di trattura della seta, in Codroipo, mediante l'aggiunta di 4 capi di trattura a ciascuna delle 116 bacinelle a 8 capi ivi installate.

INDUSTRIA DELLE CALZE A TELAIO.

3577. — Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938-XVI col quale la S. A. S. Ettore Sobrero con sede in Gassino Torinese è autorizzata ad installare nel proprio calzificio di Gassino Torinese nove macchine rettilinee ad una testa per la fabbricazione dei talloncini e delle solette di calze da uomo e da donna.

INDUSTRIA DELLA TESSITURA DEL RAYON.

3578. — Decreto Ministeriale 26 settembre 1938-XVI col quale la Ditta Tessitura Serica Broggi Gianni con sede in Varese è autorizzata ad installare nella propria tessitura di seta e rayon in Varese, solo n. 2 telai meccanici. La domanda della Ditta stessa intesa ad ottenere l'autorizzazione ad installare tre telai meccanici non è accolta.

INDUSTRIA DEI TULLI, PIZZI, ECC.

3579. — Decreto Ministeriale 11 ottobre 1938-XVI col quale la Ditta Alberto Sutermeister con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio ricamificio di Cassano Magnago (Varese), quattro macchine per la fabbricazione di ricami tipo San Gall da destinarsi esclusivamente all'esportazione.

(4155)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Cuneo a sostituirsi al Banco di Roma nell'esercizio della filiale di Canale (Cuneo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata fra la Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, ed il Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Canale (Cuneo);

Autorizza

la Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, a sostituirsi al Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma, nell'esercizio della filiale di Canale (Cuneo), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 14 novembre 1938-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 ottobre 1938-XVI

V. AZZOLINI

(4196)

Autorizzazione al Banco di Roma a sostituirsi alla Banca commerciale italiana, con sede in Milano, nell'esercizio della filiale di Velletri (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 4 ottobre 1938-XVI fra il Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma, e la Banca Commerciale Italiana, banca di interesse nazionale con sede in Milano, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Velletri (Roma);

Autorizza

il Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma, a sostituirsi alla Banca Commerciale Italiana, banca di interesse nazionale con sede in Milano, nell'esercizio della filiale di Velletri (Roma), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 14 novembre 1938-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1938-XVI

V. AZZOLINI

(4197)

Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena a sostituirsi al Credito italiano, con sede in Genova, nell'esercizio della filiale di Volterra (Pisa).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 21 ottobre 1938-XVI fra il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, ed il Credito Italiano, banca di interesse nazionale con sede in Genova, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Volterra (Pisa);

Autorizza

il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, a sostituirsi al Credito Italiano, banca di interesse nazionale con sede in Genova, nell'esercizio della filiale di Volterra (Pisa), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 19 novembre 1938-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1938-XVI

V. AZZOLINI

(4198)

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Verona e Vicenza, con sede in Verona, a sostituirsi alla Banca commerciale italiana, con sede in Milano, nell'esercizio della filiale di Bassano del Grappa (Vicenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 4 ottobre 1938-XVI fra la Cassa di risparmio di Verona e Vicenza con sede in Verona, e la Banca Commerciale Italiana, banca di interesse nazionale con sede in Milano, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Bassano del Grappa (Vicenza);

Autorizza

la Cassa di risparmio di Verona e Vicenza, con sede in Verona, a sostituirsi alla Banca Commerciale Italiana, banca di interesse nazionale con sede in Milano, nell'esercizio della filiale di Bassano del Grappa (Vicenza), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 14 novembre 1938-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1938-XVI

V. AZZOLINI

(4199)

CONCORSI

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Concorso a 50 posti di vice segretario (gruppo A, grado 11°)

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 29 luglio 1938-XVI, n. 1234, che approva il regolamento per il personale di questo Ministero;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 ottobre 1937-XV che autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1938-XVI per pubblici impieghi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 50 posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo direttivo di questo Ministero.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della cultura popolare (Direzione generale per i Servizi amministrativi, gli Affari generali ed il Personale - Div. 1ª) non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda redatta in carta da bollo da L. 6 con la precisa indicazione del proprio recapito.

Per i concorrenti che risiedano nelle Colonie o all'estero resta fermo il predetto termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni avanti la prima prova di esame.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni e non oltrepassato i 34 anni di età.

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Il limite stesso è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 3 ottobre 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze Armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti di età sono rispettivamente aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il suddetto limite di anni 34 è infine elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua residenza abituale;

5) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare, della M.V.S.N. o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione, indicando se l'imperfezione menoma l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi di istituto;

6) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, presen-

teranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-18 e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e della circolare n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale per le pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

7) diploma originale o copia autentica notarile di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche e titoli di studio equipollenti rilasciati da Università o da altri Istituti di istruzione superiore.

L'equipollenza dei titoli di studio è pronunciata dal Ministero per la cultura popolare, su parere del Ministero dell'educazione nazionale;

8) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) certificato in carta da bollo da L. 4 comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al P.N.F. o nella Gioventù italiana del Littorio od ai Gruppi universitari fascisti nonchè la data di iscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario ove trattisi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni; dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del Partito stesso. Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F., mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari ovvero del Segretario amministrativo del Partito stesso.

I certificati rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito fascista sanmarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri: quelli rilasciati ai sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dalla Federazione che ha l'iscritto in forza. I certificati riguardanti iscrizioni anteriori al 28 ottobre 1922 dovranno riportare il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito o di un Vice segretario del Partito Nazionale Fascista;

10) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal Podestà o da un notaio a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia rilasciato da una pubblica Amministrazione;

11) i candidati in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali, aventi titolo a partecipare al concorso ai sensi dell'articolo 11 del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dovranno esibire un certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione dell'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono dagli aspiranti essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 8 e 9 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale e del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del precedente articolo sono dispensati i concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

All'uopo gli interessati dovranno produrre una copia del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4, 5 e 6 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3 e 4 del precedente articolo, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta loro qualità.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo pel titolo di studio del quale si deve in ogni caso produrre un certificato rilasciato dalla Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

La tardiva presentazione dell'istanza o anche di uno solo dei documenti prescritti può costituire motivo di esclusione dal concorso, salvo la facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Il Ministro con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 4.

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una orale che avranno luogo in Roma nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice è composta di un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato o di un Consigliere di Stato, presidente; di un Consigliere o primo referendario della Corte dei Conti, di un professore di Università, il quale professi una delle discipline che sono argomento di prova scritta, del Capo del personale del Ministero, di un funzionario di gruppo A del Ministero di grado non inferiore al sesto, membri.

Un funzionario del ruolo direttivo del Ministero di grado non inferiore al IX eserciterà le funzioni di segretario.
Alla Commissione sono aggregati altri membri per le prove delle lingue estere comprese nel programma di esame.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nonchè quelle del Regolamento per il personale del Ministero approvato con Regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234.
Ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova scritta e di dieci punti per la prova orale.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.
La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.
A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.
Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o indipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, agli idonei ex combattenti e legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati nelle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV o, in mancanza di idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842 nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 12 giugno 1931, n. 777, nel Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172 e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.
I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto, previo giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione.
Coloro che a giudizio insindacabile del predetto Consiglio non siano riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.
Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.
Durante il periodo di prova i vincitori del concorso percepiranno l'assegno mensile di L. 800 di cui al decreto Ministeriale 2 luglio 1929 (Finanze) oltre l'aggiunta di famiglia prevista dalla legge n. 1047 del 27 giugno 1929 e relative quote complementari qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste nei vincitori medesimi.
A tale emolumento si applicano le riduzioni dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561 e gli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719 e 27 giugno 1937, n. 1033.
A coloro che provengono da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.
Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1938-XVI

Il Ministro: ALFIERI.

ALLEGATO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER VICE SEGRETARIO IN PROVA

(Gruppo A, grado 11° - Ruolo direttivo)

1) Diritto civile.
2) Diritto costituzionale ed amministrativo.
3) Diritto corporativo.
4) Economia politica e scienza delle finanze.
5) Diritto internazionale pubblico.
6) Nozioni di statistica teorica (generalità, leggi, dati, metodi statistici) ed applicata (statistica della popolazione, demografia, statistiche economiche).
7) Leggi organiche fondamentali dello Stato fascista.
8) Legislazione sulla stampa. Ordinamento, funzionamento ed attribuzioni del Ministero della Cultura Popolare e degli Enti da esso dipendenti e vigilati.
9) Storia civile e letteraria d'Italia dal Medio Evo ai giorni nostri.
10) Una lingua straniera, da indicare nella domanda, a scelta del candidato, il quale deve dare prova di saperla tradurre in italiano, e dall'italiano se trattasi della lingua francese e leggere con sicurezza.
Le quattro prove scritte vertono sulle materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4.
La prova orale verte su tutto il programma.

Il Ministro: ALFIERI.

(4207)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di segretario generale del comune di Udine

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario generale di 2ª classe (grado 2°), vacante nel comune di Udine, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti:

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:
a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori, che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;
b) i funzionari dell'amministrazione dell'Interno appartenenti ai gruppi *A* e *B*, che si trovino nelle condizioni prescritte dagli art. 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;
c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile), non oltre il giorno 30 dicembre 1938-XVII domanda in carta da bollo da L. 6, corredata dalla ricevuta di pagamento della tassa di lire 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, e di tutti quegli altri titoli e documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.
I funzionari di cui alla lettera *b*) devono produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.
Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto devono produrre:
1) certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2) certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta la effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capo ripartizione titolare;

3) estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4) certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5) certificato medico di sana e robusta costituzione;

6) certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito nazionale fascista.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove occorra.

Art. 4.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti vacanti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'Interno e non ancora definiti, devono nella domanda farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima, oltre alla ricevuta del vaglia postale di L. 30, di cui all'art. 3, un duplice elenco descrittivo, redatto in carta semplice, dei titoli e documenti già prodotti.

Roma, addì 26 ottobre 1938-XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(4210)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Graduatoria del concorso a 12 posti di vice segretario del ruolo dell'Ispettorato corporativo

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932-X, n. 886, modificato con il R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804;

Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1937-XVI, registro 5 Corporazioni, foglio n. 244, con il quale è stato bandito un concorso per esame a 12 posti di vice segretario (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo;

Visti gli atti e la relazione finale della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso per esame bandito con decreto Ministeriale 1° ottobre 1937-XV per 12 posti di vice segretario (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo:

1. Mosini Angelo	con punti 16.270	su 20
2. Sambo Marco	» » 15.875	» »
3. Vassallo Giovanni	» » 15.458	» »
4. Severini Luigi	» » 15 —	» »
5. Accardo Francesco	» » 14.937	» »
6. Marino Salvatore	» » 14.853	» »
7. Gualerzi Marco	» » 14.625	» »
8. Krieg Ugo	» » 14.603	» »
9. Pistillo Gaetano	» » 14.583	» »
10. Caporaso Giovanni	» » 14.541	» »
11. Lombardi Mario	» » 14.437	» »
12. Sideri Giovanni	» » 14.270	» »
13. Narni Mancinelli Stefano	» » 13.812	» »
14. Fravolini Raimondo	» » 13.603	» »
15. Fragomeni Alfredo	» » 13.562	» »
16. Conforto Giorgio	» » 13.437	» »
17. Di Giovanni Vito	» » 13.062	» »

Art. 2.

Sono pertanto dichiarati vincitori nell'ordine seguente:

1. Mosini Angelo.
2. Sambo Marco.
3. Vassallo Giovanni.
4. Severini Luigi.
5. Accardo Francesco.
6. Marino Salvatore.
7. Gualerzi Marco.
8. Krieg Ugo.
9. Pistillo Gaetano.
10. Caporaso Giovanni.
11. Lombardi Mario.
12. Sideri Giovanni.

E sono dichiarati idonei, e collocati dopo i vincitori nell'ordine seguente:

1. Narni Mancinelli Stefano.
2. Fravolini Raimondo.
3. Fragomeni Alfredo.
4. Conforto Giorgio.
5. Di Giovanni Vito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1938-XVI

p. *Il Ministro*: RICCI.

(4209)

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Varianti al concorso per l'assegnazione di Borse di pratica commerciale all'estero

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto il proprio decreto 23 settembre 1938-XVII (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 4 ottobre 1938-XVI), col quale è stato bandito un concorso per l'assegnazione di n. 15 Borse di pratica commerciale all'estero;

Riconosciuta la opportunità di assegnare una Borsa anche per l'Uruguay;

Decreta:

Art. 1.

Oltre alle 15 borse di cui al decreto Ministeriale succitato, verrà assegnata una Borsa per l'Uruguay.

Art. 2.

I termini per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, di cui all'art. 2, comma 1 e 4 del decreto Ministeriale citato nelle premesse rimangono immutati.

La spesa relativa graverà sul Fondo speciale per le Borse di pratica commerciale all'estero.

Roma, addì 27 ottobre 1938-XVI

Il Ministro: GUARNERI.

(4208)

REGIA PREFETTURA DI TORINO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visto il decreto n. 35953 in data 25 luglio 1938-XVI approvante la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto nella provincia di Torino al 30 novembre 1936;

Visto il verbale della seduta in data 20 corrente, della Commissione giudicatrice del concorso, dal quale risulta rettificata la posizione del dott. Del Campo Giovanni già classificato al 55° posto con voti complessivi 51,9187 e che invece viene ad ottenere il punteggio totale di punti 52,5721 per titoli ed esami, in seguito alla correzione di un errore materiale verificatosi nel computo dei servizi prestati dal predetto come medico condotto in pianta stabile;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII n. 281;

Decreta:

Sono apportate al decreto n. 35953 in data 25 luglio 1938-XVI, approvante la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto nella provincia di Torino al 30 novembre 1936-XV, le seguenti modifiche:

Dott Del Campo Giovanni . . . . . voti 52.5721

Il dott. Del Campo Giovanni resta classificato pertanto al 46° (quarantaseiesimo) posto e va ad inserirsi tra i candidati Astegiano dottor Antonio e Montanari dott. Luigi di cui al citato decreto n. 35953.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni agli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Torino, addì 21 ottobre 1938-XVI

Il Prefetto.

(4211)

REGIA PREFETTURA DI MASSA E CARRARA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1936-XV, n. 18188 Div. San., col quale bandiva il concorso pubblico ai posti di medico condotto nei comuni di Carrara (frazione Torano), Carrara (frazione Bedizzano), Carrara (frazione Gragnana), Fivizzano 1ª condotta, Fivizzano 2ª condotta e Licciana Nardi 1ª condotta;

Visto il verbale della Commissione giudicatrice di tali concorsi trasmesso dalla Regia Prefettura di Lucca con foglio Prot. n. 17010 Div. San. del 18 settembre 1938-XVI;

Visto l'art. 69, comma 3°, del testo unico delle leggi sanitarie R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati ai posti di medico condotto messi a concorso in questa Provincia con decreto prefettizio in data 30 dicembre 1936, n. 18188:

1. Buratti Agostino	punti	48.13
2. Canesi Luciano	»	45.40
3. Bononi Quintilio	»	45.29
4. Landanna Giovanni	»	44.45
5. Nobili Luigi	»	42.22
6. Marioni Franco	»	40.81
7. Folena Salvatore	»	40.30
8. Coppelli Egisto	»	39.77
9. Schiaffino Alberto	»	39.47
10. Calandra Paolo	»	38.95
11. Vatteroni Ferdinando	»	38.81
12. Bugliani Francesco	»	38.79
13. Giuntini Tarquinio	»	38.22
14. Lazzerini Alessandro	»	36.77
15. Landi Alfeo	»	35.18

Massa, addì 12 ottobre 1938-XVI

Il prefetto: VITELLI

(4129)

REGIA PREFETTURA DI MILANO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i propri precedenti decreti di pari numero in data 24 agosto 1938-XVI, con i quali viene approvata la graduatoria del concorso a n. 2 condotte per veterinario, bandito in data 30 novembre 1936 e si procede alla dichiarazione dei vincitori delle condotte stesse;

Ritenuto che il primo classificato dott. Santagostino Carlo ha dichiarato di rinunciare alla condotta di Cinisello Balsamo, e che il secondo classificato dott. Pavoni Carlo a cui fu già assegnata la sede di Binasco ha fatto conoscere di accettare la condotta di Cinisello Balsamo chiesta come prima sede in ordine di preferenza;

Visto gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie rispettivamente a fianco indicate:

Dott. Carlo Pavoni - Cinisello Balsamo
Dott. Antonio Sichero - Binasco.

Il Prefetto

(4127)

REGIA PREFETTURA DI TRENTO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto che il signor dott. Pandini Giuseppe, vincitore del concorso al posto di medico condotto di Mezzano Imer ha rinunciato al posto stesso;

Che dei concorrenti che lo seguono in graduatoria, approvata con proprio decreto del 21 luglio 1938-XVI, n. 25855 III, il primo che abbia indicata la sede di Mezzano Imer in ordine di preferenza, è il signor dott. Endrizzi Adolfo, vincitore del posto di Ragoli, il quale, interpellato, ha dichiarato di accettare il posto vacante di Mezzano Imer;

Visto l'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il signor dott. Endrizzi Adolfo è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto di Mezzano-Imer ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e del comune di Mezzano-Imer.

Trento, addì 12 ottobre 1938-XVI

Il prefetto: FELICE

(4143)

REGIA PREFETTURA DI FORLI

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visti i propri decreti d.d. 1° agosto 1938-XVI, n. 13100, relativi all'approvazione della graduatoria di merito ed alla dichiarazione dei vincitori del concorso a tre posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia e di cui al bando di concorso 31 dicembre 1936-XV;

Vista la rinuncia fatta dal dott. Guido Grandi primo classificato nel concorso in parola al posto conferitogli di Santarcangelo di Romagna;

Attesochè per detto posto, resosi vacante, occorre procedere alla nomina di altro concorrente dichiarato idoneo, tenendo conto dell'ordine della graduatoria e delle sedi indicate dai candidati nelle rispettive domande;

Interpellato il concorrente dott. Michelangelo Gammieri, 4° classificato, che ha chiesto la sede di Santarcangelo, per prima in ordine di preferenza;

Vista l'accettazione fatta dal predetto dott. Michelangelo Gammieri;

Visto gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Michelangelo Gammieri è destinato a prestare servizio nel comune di Santarcangelo di Romagna come veterinario condotto.

Il podestà di Santarcangelo di Romagna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e del comune di Santarcangelo di Romagna.

Forlì, addì 15 ottobre 1938-XVI

p. *Il prefetto*: PETRIGNANI

(4128)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.